



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Allegato al Decreto n. 002070/DecA/85 DELL'11 AGOSTO 2009

Oggetto: **Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4).**

INDICE

- 1. Obiettivi generali e definizioni**
- 2. Tipologia dei danni indennizzabili**
- 3. Interventi ammissibili per il ripristino delle strutture ed il riacquisto delle attrezzature**
- 4. Ripartizione delle risorse**
- 5. Intensità dell'aiuto**
- 6. Soggetto responsabile dell'attuazione**
- 7. Procedimento per il riconoscimento del carattere di calamità o evento eccezionale**
- 8. Presentazione delle richieste di indennizzo**
- 9. Procedure operative**
- 10. Erogazione degli indennizzi per la compensazione della perdita del prodotto allevato**
- 11. Erogazione degli indennizzi per gli interventi di ripristino delle strutture ed il riacquisto delle attrezzature.**
- 12. Normativa comunitaria**
- 13. Altre disposizioni**

1. Obiettivi generali e definizioni

Le presenti Direttive stabiliscono i criteri e le modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà regionale della pesca (art. 11 della L.R. 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

Sono concessi indennizzi a valere sul Fondo di Solidarietà regionale della pesca a favore di imprenditori ittici, pescatori professionali, imprenditori operanti nel settore dell'acquacoltura in acque dolci, marine e salmastre (gestori di impianti di maricoltura, impianti di piscicoltura a terra, impianti di molluschicoltura, altri tipi di impianti di allevamento) esercenti l'attività in forma individuale, collettiva o associata che abbiano subito danni materiali causati da calamità naturali, eventi naturali eccezionali (avversità ecologiche) o avversità atmosferiche che possano essere assimilate alle calamità naturali o ad eventi eccezionali.

Ai sensi degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008, le avversità atmosferiche (es: pioggia, forte vento, elevata temperatura dell'acqua, ecc.), possono essere considerate calamità naturali o eventi eccezionali solo se l'entità dei danni causati dalle stesse corrisponde ad almeno il 30% del fatturato medio dell'impresa interessata nel triennio precedente.

Secondo la prassi della Commissione europea sono considerate calamità naturali i terremoti, le frane, le inondazioni e altre calamità purché possa essere fornita una descrizione sufficientemente precisa.

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2006 possono essere concessi indennizzi per i danni causati da eventi eccezionali quali le avversità ecologiche (proliferazione algale con conseguente elevata ed estesa moria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, abnorme proliferazione di specie potenzialmente patogene con conseguente elevata ed estesa moria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ecc).

Un evento può essere considerato eccezionale se si verifica in modo non prevedibile e causa perdite estese.

2. Tipologia dei danni indennizzabili

Una volta dimostrata l'esistenza di una calamità naturale o di un altro evento eccezionale può essere corrisposto un aiuto fino a concorrenza del 100% a titolo di indennizzo dei danni materiali.

Al fine del calcolo degli indennizzi spettanti alle imprese che hanno subito danni a causa di un evento riconducibile alle fattispecie descritte nel paragrafo 1, devono essere detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario. Non sono indennizzabili i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Sono indennizzabili i seguenti danni materiali:

a) danni agli impianti di allevamento e alle strutture produttive (danni strutturali agli impianti di allevamento, danni ai lavoratori, ecc);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

- b) danni alle infrastrutture (locali di lavorazione, magazzini, ecc.),
- c) danni alle attrezzature da pesca e acquacoltura (reti, strumenti di cattura, ecc.),
- d) danni alle imbarcazioni da pesca e a quelle destinate al servizio degli impianti d'acquacoltura.

Sono, inoltre, indennizzati, nella misura del mancato reddito, i danni alla produzione riguardanti la gestione di specchi acquei (lagune, stagni, ecc.) in concessione ai fini di pesca (prodotto morto o fuoriuscito dalle peschiere) e, nella misura della perdita di prodotto subita, i danni alla produzione degli impianti di allevamento (prodotto perso negli impianti di allevamento).

3. Interventi ammissibili per il ripristino delle strutture ed il riacquisto delle attrezzature

Sono ammissibili le spese per i seguenti interventi:

- a) ricostruzione degli impianti di allevamento e delle strutture produttive,
- b) ricostruzione delle infrastrutture danneggiate (locali di lavorazione, magazzini, ecc.),
- c) ricostituzione delle attrezzature da pesca (reti, strumenti di cattura, ecc.),
- d) riparazione e sostituzione delle barche da pesca e di quelle destinate al servizio degli impianti d'acquacoltura.
- f) spese generali strettamente collegate agli interventi di cui alle lettere a), b) c) e d).

Sono ammesse all'aiuto solo le strutture e le attrezzature preesistenti all'evento ancorché già finanziate dalla Regione per costruzione o ripristino.

Sono ammissibili a liquidazione tutte le spese effettivamente sostenute dal beneficiario successivamente all'evento per l'esecuzione degli interventi precedentemente elencati, entro i limiti previsti dalla determinazione di concessione dell'indennizzo.

Le spese ammissibili devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Ai fini della determinazione dell'aiuto pubblico concedibile a titolo di indennizzo, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Per le voci di costo non comprese nei predetti prezzari la spesa massima ammissibile sarà determinata basandosi sul confronto di almeno tre preventivi forniti da ditte in concorrenza e, a parità di condizioni tecniche, la scelta privilegerà di norma il preventivo con il prezzo più basso.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, occorre una



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85
DELL'11/08/2009

dichiarazione da parte del tecnico progettista nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni necessari, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa.

Per le spese già effettuate al momento della presentazione della domanda deve essere allegata la relativa documentazione giustificativa di spesa. I beni acquistati devono essere privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Possono essere ammessi all'aiuto beni non nuovi. In tale caso deve essere presentata una perizia tecnica giurata che asseveri l'origine esatta dei beni usati, il fatto che gli stessi nel corso degli ultimi sette anni, non hanno formato oggetto di contributo nazionale o comunitario, il valore effettivo (che deve essere inferiore al costo di analogo materiale nuovo), le caratteristiche tecniche che devono essere finalizzate alle esigenze dell'operazione di ripristino/ricostituzione dei beni aziendali ed essere conformi alle norme e standard vigenti.

L'IVA recuperabile dai beneficiari secondo la normativa vigente è esclusa dalle spese ammissibili.

Le spese generali relative agli interventi di ripristino sono riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale ammesso e realizzato; tuttavia, nel caso di interventi che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali sono riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Le spese generali comprendono gli oneri connessi alle prestazioni professionali (progettazione e direzione lavori dell'intervento di ripristino, perizia giurata, valutazioni tecniche), le spese relative all'acquisizione di licenze/autorizzazioni e oneri relativi a fidejussioni.

4. Ripartizione delle risorse

I fondi disponibili per ciascuna misura di aiuto sono stabiliti nel decreto con il quale l'evento è riconosciuto calamità naturale o evento eccezionale.

Gli aiuti concedibili sono erogati sulla base dei fondi disponibili da ripartire in misura proporzionale all'importo ritenuto congruo sulla base delle singole richieste delle imprese aventi diritto.

5. Intensità dell'aiuto

Può essere corrisposto un aiuto, a titolo di indennizzo, fino al 100% dei danni materiali subiti dall'impresa a causa di un evento riconducibile alle fattispecie descritte nel paragrafo 1.

L'intensità dell'aiuto è definita volta per volta nel decreto assessoriale con il quale l'evento è riconosciuto calamità naturale o evento eccezionale.

L'indennizzo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino al 100% del danno accertato.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

Dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell'aiuto devono essere detratti gli importi eventualmente percepiti o da percepire nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario.

6. Soggetto responsabile dell'attuazione

Il soggetto responsabile della gestione e dell'attuazione delle misure di aiuto istituite a seguito di un evento riconducibile alle fattispecie descritte nel paragrafo 1 è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto delle presenti direttive secondo le funzioni indicate nell'art 22 della L.R. 13/2006. In ordine al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento provvede, in particolare, ai seguenti compiti:

- ricezione delle segnalazioni di danni causati dall'evento e accertamento sul campo degli stessi;
- elaborazione di una relazione sull'evento contenente tutti gli elementi necessari per consentire la predisposizione e l'emanazione del Decreto Assessoriale per il riconoscimento dell'evento come calamità naturale o evento eccezionale;
- predisposizione, adozione e pubblicazione delle disposizioni per la presentazione delle richieste di indennizzo, compresa la relativa modulistica;
- emanazione di apposito Avviso pubblico di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di indennizzo, da pubblicarsi su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna;
- ricezione ed istruttoria delle richieste di indennizzo ed esecuzione dei relativi controlli a campione;
- emanazione dell'atto per il provvedimento finale di concessione dell'indennizzo;
- predisposizione dell'elenco delle imprese beneficiarie degli indennizzi;
- elaborazione di una relazione istruttoria conclusiva sull'attuazione della misura di aiuto da trasmettere al competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

7. Procedimento per il riconoscimento del carattere di calamità naturale o evento eccezionale

7.1 Segnalazione dei danni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

Il procedimento per il riconoscimento del carattere di calamità naturale o di evento eccezionale è attivato entro 5 giorni lavorativi dal manifestarsi dello stesso evento dagli imprenditori coinvolti, dalle Associazioni di categoria, dai Comuni o dalle Autorità aventi compiti di controllo, attraverso una segnalazione redatta secondo lo schema indicato nelle presenti direttive.

La segnalazione deve essere trasmessa, preferibilmente via fax o posta elettronica certificata, al competente Servizio Territoriale di Argea Sardegna e per conoscenza all'Area di coordinamento attività ispettive di Argea Sardegna e al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

La comunicazione di segnalazione dei danni deve contenere una descrizione dell'evento calamitoso o dell'evento eccezionale e dei danni subiti dall'impresa unitamente all'indicazione della zona in cui l'evento si è verificato. Al fine di fornire supporto alle strutture incaricate di effettuare gli accertamenti, devono essere indicati uno o più referenti dell'impresa interessata con i rispettivi recapiti telefonici

7.2 Accertamento dei danni ed elaborazione di una relazione conclusiva sull'evento

Ricevute le segnalazioni dell'evento i Servizi Territoriali di Argea Sardegna provvedono alle verifiche ispettive delle situazioni segnalate e ad una prima stima dei danni accertati. Gli stessi Servizi redigono e trasmettono all'Area di coordinamento attività ispettive, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle segnalazioni, le relazioni contenenti i dati raccolti nel corso delle verifiche ispettive condotte e la stima approssimativa dei danni.

L'area di coordinamento attività ispettive di Argea Sardegna, sulla base dei dati riportati nelle relazioni intermedie prodotte dai Servizi Territoriali e avvalendosi della collaborazione scientifica di Istituti appositamente convenzionati da Argea Sardegna e delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, predispone una relazione conclusiva sull'evento, contenente tutti gli elementi necessari per consentire la predisposizione e l'emanazione del Decreto Assessoriale per il riconoscimento dell'evento calamità naturale o evento eccezionale.

La relazione deve contenere informazioni circostanziate sull'esistenza di una calamità naturale o di un evento eccezionale, la prova di un nesso causale fra l'evento e i danni segnalati, una stima approssimativa dei danni e il metodo di calcolo utilizzato. Alla relazione devono essere allegati relazioni, rapporti tecnico/scientifici e altri eventuali mezzi di giustificazione.

La relazione conclusiva sull'evento e la documentazione allegata deve essere trasmessa al Servizio competente dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale in



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85
DELL'11/08/2009

formato cartaceo e in formato digitale entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento delle segnalazioni dei danni causati dallo stesso.

Il Servizio regionale competente valuta la relazione conclusiva predisposta da Argea Sardegna e verifica la presenza di tutti gli elementi necessari per la predisposizione della bozza di Decreto per la dichiarazione di calamità naturale o di evento eccezionale e per la successiva notifica della prevista misura di aiuto alla Commissione Europea.

Ove ne ravvisi la necessità il Servizio richiede opportune integrazioni ad Argea Sardegna che vi provvede entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

7.3 Riconoscimento del carattere di calamità naturale o di evento eccezionale

Il competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, esaminata la relazione conclusiva elaborata da Argea Sardegna e le eventuali integrazioni richieste, predispone la bozza di decreto per il riconoscimento dell'evento calamità naturale o evento eccezionale e per l'istituzione dei relativi aiuti e la trasmette all'Assessore entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tutta la documentazione sull'evento trasmessa da Argea Sardegna.

7.4 Notifica delle misure di aiuto

Il Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvede a notificare alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato 25 marzo 1957, il decreto di dichiarazione della calamità naturale o evento eccezionale e l'istituzione del relativo regime di aiuti o dell'aiuto individuale.

Lo stesso Servizio cura il coordinamento con il Servizio competente della Presidenza, in stretto raccordo con Argea Sardegna, gestisce le eventuali richieste di integrazione da parte della Commissione Europea e comunica tempestivamente ogni informazione relativa agli esiti della notifica.

8. Presentazione delle richieste di indennizzo.

8.1 Pubblicazione di apposito avviso di apertura e chiusura dei termini per la presentazione della richiesta di indennizzo.

Successivamente alla comunicazione, da parte del Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dell'adozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione della misura di aiuto istituita dal Decreto assessoriale per il riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso, in quanto risultano decorsi i termini previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85
DELL'11/08/2009

1999, Argea Sardegna provvede a pubblicare su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna apposito Avviso di apertura e chiusura dei termini per la presentazione della richiesta di indennizzo.

8.2 Modalità per la presentazione della richiesta di indennizzo

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo l'impresa interessata presenta una specifica richiesta, in regola con l'imposta di bollo, corredata da apposita documentazione, nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento.

Le domande presentate prima della data di apertura dei termini per la presentazione ovvero oltre i termini stabiliti non sono ammissibili.

Possono presentare richiesta di indennizzo solo le imprese che hanno segnalato i danni causati dall'evento prima della data di pubblicazione del Decreto con il quale viene riconosciuta la calamità naturale o l'evento eccezionale o che sono indicate nella segnalazione dei danni redatta da Comuni, Associazioni di categoria, Autorità aventi compiti di controllo.

8.3 documentazione da presentare

La richiesta di indennizzo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, con dicitura antimafia ovvero idonea autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. certificazione resa, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della L.R. 40/1990, da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita ai tre anni precedenti l'evento con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la situazione reddituale riferita ai tre anni precedenti l'evento, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di impresa individuale o pescatore marittimo);
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la situazione reddituale riferita ai tre anni precedenti l'evento, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal dichiarante ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'iscrizione nel registro delle imprese di pesca (per le imprese di pesca);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85
DELL'11/08/2009

6. relazione dettagliata sui danni subiti con una stima dell'importo dello stesso e delle spese da sostenere per il ripristino (i fatti contenuti nella relazione che siano a diretta conoscenza dell'interessato sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
7. relazione tecnico-economica dettagliata, redatta dal richiedente, concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite ai tre anni precedenti l'evento emergenziale (i fatti contenuti nella relazione che siano a diretta conoscenza dell'interessato sono resi dal medesimo secondo le modalità e gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
 - che l'entità dei danni causati dall'evento corrisponde ad almeno il 30% del fatturato medio annuo dell'impresa nel triennio precedente;
 - l'importo totale dei danni indicato nella documentazione allegata;
 - che l'impresa ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca;
 - che l'impresa non ha usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte da altri enti pubblici; oppure che l'impresa ha usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte da altri enti pubblici (nel caso specificare l'entità del contributo e l'ente erogatore);
 - che l'impresa non ha in corso procedure fallimentari o di concordato preventivo;
 - che i danni subiti non sono assicurabili o che per i beni colpiti non si sono percepiti rimborsi assicurativi (oppure deve essere indicata la somma percepita nell'ambito di regimi assicurativi);
 - l'importo dei costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dall'impresa.
9. (per le imprese di acquacoltura) copia – dichiarata conforme dall'interessato – dei registri di carico e scarico dell'azienda o documentazione equipollente;
10. copia della denuncia di evento straordinario presentata alla Capitaneria di porto competente (nei i casi per i quali il Codice della Navigazione prevede l'obbligo di presentare denuncia di evento straordinario all'Autorità Marittima).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85
DELL'11/08/2009

11. documentazione giustificativa delle spese già sostenute per danni a edifici, imbarcazioni o attrezzature. Tutte le fatture devono essere corredate da una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice che attesti che il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state e nemmeno verranno emesse note di accredito a favore dell'acquirente.
12. progetto degli interventi di ripristino delle strutture con la descrizione dettagliata degli interventi da realizzare. Il progetto deve contenere tre preventivi originali, per ogni acquisto/realizzazione previsto, con voci di spesa dettagliate, debitamente timbrati e sottoscritti in originale dai fornitori. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, il tecnico progettista deve presentare una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in oggetto e una specifica relazione tecnica giustificativa;
13. elenco delle attrezzature da pesca e d'acquacoltura da ricostituire con allegati tre preventivi originali, per ogni acquisto previsto, con voci di spesa dettagliate, debitamente timbrati e sottoscritti in originale dai fornitori. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, deve essere presentata una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni in oggetto e una specifica relazione giustificativa.

In alternativa alla documentazione sopra elencata può essere presentata una perizia giurata asseverata elaborata da un tecnico abilitato in materia contenente tutte le informazioni e i dati sopra richiesti (è esclusa la documentazione prevista al punto 2 se la perizia non è elaborata da un revisore contabile iscritto all'albo).

Ove ne ravvisi la necessità Argea Sardegna ha facoltà di richiedere documentazione o perizie tecniche integrative oltre a quelle sopra indicate.

9. Procedure operative

9.1 Istruttoria delle richieste di indennizzo

Al fine di evitare qualsiasi sovra-compensazione il risarcimento deve essere calcolato a livello del singolo beneficiario.

Su tutte le domande di aiuto presentate, Argea Sardegna esegue un controllo amministrativo teso a verificare i seguenti aspetti:

- correttezza e completezza documentale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85
DELL'11/08/2009

- coerenza con le risultanze, ove disponibili, degli accertamenti in campo eseguiti dai Servizi territoriali di Argea Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati;
- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati provenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Qualora l'istanza risulti incompleta, Argea Sardegna assegna il termine perentorio di venti giorni lavorativi per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Se dall'istruttoria effettuata emerge che l'indennizzo da erogare supera il valore di euro 154.937,07 l'Area di Coordinamento Attività Ispettive di Argea Sardegna provvede ad acquisire la comunicazione antimafia ai sensi del DPR 252/1998.

In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Argea Sardegna provvede ad acquisire d'ufficio le informazioni relative alla regolarità contributiva della società o a richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.

A conclusione dell'istruttoria Argea Sardegna provvede per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di approvazione e concessione dell'indennizzo ovvero di diniego da parte del dirigente competente.

Argea Sardegna comunica al richiedente l'esito della valutazione della richiesta di indennizzo e le modalità di eventuale ricorso tramite raccomandata con avviso di ricevimento o, preferibilmente, tramite posta elettronica, se la società è provvista e ha comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio, la ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse.

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro dieci giorni continuativi dalla data di ricevimento, ha facoltà, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, di presentare ad Argea Sardegna memorie scritte al fine di ridefinire la propria posizione.

Argea Sardegna effettua un controllo a campione su almeno il 10% delle domande di contributo pervenute. Tale controllo è volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85
DELL'11/08/2009

condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, possono esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora Argea Sardegna accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà all'esclusione dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

9.2 Predisposizione elenco delle imprese beneficiarie

Argea Sardegna provvede a predisporre l'elenco delle imprese beneficiarie degli indennizzi in cui devono essere indicati il nome del beneficiario, il comune e l'importo dell'indennizzo concesso; tale elenco, previa formale approvazione da parte del dirigente di Argea Sardegna competente, è reso pubblico, dandone preventivo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna e presso il Servizio Territoriale di Argea Sardegna interessato.

10. Erogazione degli indennizzi per la compensazione delle perdite di produzione.

Argea Sardegna procede alla liquidazione totale dell'indennizzo concesso per la compensazione delle perdite di produzione subito dopo l'adozione del provvedimento di approvazione e concessione dell'aiuto.

L'indennizzo viene calcolato mediante una stima del prodotto perduto moltiplicato per il valore commerciale, se accertabile, al momento dell'evento o, in mancanza di elementi per la stima di un valore commerciale, sulla base della ricostruzione dei costi diretti effettivamente imputabili allo specifico processo produttivo.

11. Erogazione degli indennizzi per gli interventi di ripristino delle strutture ed il riacquisto delle attrezzature.

11.1 Termine per la realizzazione degli interventi ed eventuale proroga

Il termine per la realizzazione degli interventi di ripristino è fissato in 12 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Il beneficiario dell'aiuto, qualora sussistano motivazioni eccezionali ed imprevedibili adeguatamente comprovate, non imputabili a carenze tecniche, può chiedere ad Argea Sardegna una proroga del termine fissato per l'esecuzione dei lavori prima della scadenza dei termini stabiliti. Tale richiesta deve essere adeguatamente motivata.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

La proroga, da valutarsi in base alla natura ed entità degli interventi da realizzare, non può essere superiore a sei mesi e può essere accordata una sola volta (fatti salvi i casi di forza maggiore). La sua concessione è riservata al giudizio e alla valutazione di Argea Sardegna che provvede con atto dirigenziale.

11.2. Varianti

Eventuali varianti agli interventi di ripristino ammessi ad aiuto devono essere approvate in via preventiva da Argea Sardegna.

Tuttavia, quando la variante non altera le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il suo importo non supera il 10% della spesa complessiva ammessa, può essere approvata da Argea Sardegna anche a consuntivo, in sede di chiusura amministrativa del procedimento.

In nessun caso l'approvazione della variante potrà determinare aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione dell'indennizzo.

11.3 Modalità di erogazione degli indennizzi

Anticipazioni

A richiesta del beneficiario, possono essere erogate anticipazioni nella misura dell'80% dell'indennizzo concesso per gli interventi di ripristino delle strutture ed il riacquisto delle attrezzature. L'anticipazione è erogata in un'unica soluzione a seguito della richiesta di anticipazione che deve essere presentata entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo.

Per ottenere l'anticipazione, gli interventi per il ripristino devono avere inizio entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione del contributo; nel caso in cui l'intervento consista nella sola fornitura, ed eventualmente installazione di macchinari e attrezzature, alla medesima scadenza il beneficiario dovrà aver dato corso alla stipula dei relativi contratti o alla definizione degli ordini di acquisto.

Argea Sardegna provvede ad emettere l'atto per la concessione dell'anticipazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di anticipazione.

Preliminarmente all'erogazione dell'anticipazione il beneficiario dovrà produrre, a garanzia dell'intera somma anticipata, apposita polizza fidejussoria pari al 110% dell'importo effettivamente anticipato, che resterà operante fino al momento del rilascio dell'apposita autorizzazione allo svincolo da parte di Argea Sardegna. Gli istituti riconosciuti ed abilitati alla fornitura del servizio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85
DELL'11/08/2009

sono indicati nell'elenco di cui al D. Lgs. 385/93 art. 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

In caso di mancata o parziale esecuzione e/o mancato accertamento delle opere e/o delle forniture e acquisti previsti, in misura proporzionale ai lavori non realizzati e non accertati, il beneficiario deve restituire ad Argea Sardegna l'anticipazione ottenuta maggiorata del cumulo degli interessi calcolati al tasso legale.

In sede di liquidazione finale se Argea Sardegna valuta che il complesso dei lavori eseguiti parzialmente non consentono la ripresa dell'attività economica e produttiva dell'azienda, l'anticipazione deve essere restituita per intero con la maggiorazione di cui sopra.

Liquidazione dell'indennizzo

A conclusione dei lavori, e comunque entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto (salvo proroga), il beneficiario deve presentare ad Argea Sardegna apposita comunicazione di fine lavori e la domanda di liquidazione e pagamento dell'indennizzo.

La domanda di liquidazione e pagamento deve essere corredata da una perizia giurata attestante la regolarità tecnica ed amministrativa dei lavori eseguiti e la loro conformità a quanto previsto nell'atto di concessione dell'indennizzo. La perizia deve essere redatta da un tecnico abilitato sulla base di un apposito schema predisposto da Argea Sardegna.

Alla perizia giurata deve essere allegata tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Tutte le fatture devono essere corredate da una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice che attesti che il prezzo indicato nella fattura è al netto di sconti e che non sono state e nemmeno verranno emesse note di accredito a favore dell'acquirente.

Il beneficiario ha l'obbligo di conservare presso la propria sede legale o presso il proprio domicilio e per un periodo di tempo pari al vincolo di destinazione d'uso delle opere e dei beni mobili per il ripristino dei quali ha ottenuto l'indennizzo, tutta la documentazione, compresa quella giustificativa delle spese sostenute.

Su tutte le domande di liquidazione dell'indennizzo presentate Argea Sardegna provvede ad operare un controllo amministrativo teso a verificare la correttezza e completezza documentale.

Argea Sardegna effettua un controllo a campione su almeno il 10% dei beneficiari, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennizzo. Nell'ambito del controllo i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, possono esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

Qualora Argea Sardegna accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà all'esclusione dell'istanza, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Per salvaguardare le finalità degli aiuti concessi, il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dall'accertamento finale, a pena di decadenza della concessione e conseguente restituzione dell'indennizzo gravato degli interessi legali.

Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando all'aiuto e restituendolo con gli interessi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione nei cinque anni successivi all'acquisto di macchine, impianti, attrezzature, al fine di verificare l'effettivo possesso degli stessi presso l'impresa beneficiaria o, comunque, risultando questo cessato, accertare se ciò è dipeso da naturale obsolescenza e/o comprovata rottamazione per causa di forza maggiore o altri eventi non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

11.4 Decadenza

Argea Sardegna dichiara la decadenza parziale o totale dal beneficio nelle seguenti ipotesi:

- a) risultano scaduti i termini di esecuzione dell'intervento;
- b) non è stato realizzato il ripristino/ricostruzione/ricostituzione per cui il contributo è stato concesso;
- c) qualora venga accertato che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo stabilito;
- d) in caso di violazione di norme comunitarie, nazionali e regionali che impongono vincoli, obblighi o divieti.

La dichiarazione di decadenza comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipazione, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

11.5 Cause di forza maggiore

In caso di forza maggiore l'interessato non è tenuto alla restituzione dell'indennizzo nella misura e nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

12. Normativa comunitaria

L'indennizzo non può essere concesso se viene accertato che la società non ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

Il beneficiario delle misure di aiuto è obbligato ad ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo in cui è concesso l'aiuto. In caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo Argea Sardegna dispone che l'aiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

13. Altre Disposizioni

Entro due mesi dall'attuazione di ogni misura di aiuto, Argea Sardegna elabora e trasmette al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale una relazione conclusiva sull'attuazione della stessa.

Qualora venga accertato che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo stabilito, Argea Sardegna procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi applicando il tasso legale di interesse.

L'Assessore

Andrea Prato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

(Fac-simile)

SCHEDA DI SEGNALAZIONE EVENTO CALAMITOSO

> Argea Sardegna
Servizio Territoriale _____
Fax _____

e, p.c. > Argea Sardegna
Area di Coordinamento Attività Ispettive
Fax _____

> Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro – Pastorale
Servizio Pesca
Fax _____

Si segnala che nel territorio comunale di _____ si è verificato l'evento calamitoso di seguito descritto e si richiede l'avvio del procedimento per l'accertamento dei danni:

1) IMPRESA INTERESSATA:

Denominazione: _____

Sede Legale: _____

Referenti: 1. _____ Tel. _____

2. _____ Tel. _____

2) PERIODO EVENTO:

Inizio: ____/____/____ Fine: ____/____/____

3) TIPO EVENTO:

- ☐ Venti Impetuosi
- ☐ Mareggiate
- ☐ Piogge alluvionali
- ☐ Tromba d'aria
- ☐ Temperature eccessive
- ☐ Altro (specificare)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO AL DECRETO N. 85

DELL'11/08/2009

4) LOCALIZZAZIONE (Descrizione località interessate):

5) TIPI DI DANNI:

- ☐ Danni alle produzioni
- ☐ Danni alle strutture produttive

6) SPECIE ITTICHE INTERESSATE:

7) DESCRIZIONE DELL'EVENTO CALAMITOSO E DEI DANNI SUBITI:

li _____

Timbro e firma
